



**COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA**  
*Medaglia d'oro al merito Civile*  
*(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)*  
\*\*\*\*\*



*Ai Responsabili di Settore - Sede*  
*A tutti i dipendenti - Sede*  
*Al Sindaco e alla Giunta - Sede*  
*Al Presidente del Consiglio Comunale - Sede*  
*Al Datore di lavoro ex D.Lgs. 81/2008*  
*Al RSPP*  
*AL RSL - Sede*  
*Alle RSU - Sede*

**OGGETTO:** atto organizzativo verifica e controllo Green pass a partire dal 15 Ottobre 2021.

**UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE**

Come è ormai noto dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e pertanto al personale dipendente del Comune di Lampedusa e Linosa a qualsiasi titolo, ai fini dell'accesso presso gli Uffici comunali è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. Fermi restando tutti gli obblighi e tutte le misure anti-Covid fin ora adottate, l'obbligo, è esteso inoltre a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso il Comune di Lampedusa e Linosa anche sulla base di contratti esterni. Si rammenta che ai sensi dell'art. 9 co. 2 del decreto-legge n.52/2021 la certificazione verde COVID-19 viene rilasciata in formato cartaceo o digitale, qualora si realizzi uno di questi presupposti:

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La validità è di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale prescritto;
- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino. La validità inizia dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (fatte salve diverse disposizioni delle Autorità sanitarie);
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2. La validità è di 6 mesi a far data dall'avvenuta guarigione;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. La certificazione verde ha validità di 48 ore nel caso di test antigenico o di 72 ore nel caso di test molecolare dal momento del prelievo.

Nei primi tre casi la validità del green pass cessa qualora, nel periodo di vigenza dello stesso, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 art. 1 D.L. 127/2021 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 226 del 21/09/2021 e in vigore dal giorno successivo), i datori di lavoro entro il 15 ottobre 2021, definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a

campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'art.1 D.L. 127/2021. Si rileva sin da subito che ai sensi del comma 8 art. 1 del già citato decreto legge, sia la mancata adozione di misure organizzative, sia la mancata verifica del rispetto delle prescrizioni di legge sono sanzionate in via amministrativa.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate secondo le modalità indicate nelle linee guida Ministeriali allegate al DPCM del 12 ottobre 2021 le quali stabiliscono che per datore di lavoro deve intendersi il Dirigente amministrativo apicale (il Segretario comunale negli Enti locali) il quale, in relazione alla dimensione delle strutture e della presenza di una o più sedi decentrate, può delegare la predetta funzione – con atto scritto - a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale, ove presente. Pertanto, in considerazione delle caratteristiche dell'Ente e della presenza di una sede decentrata, si adotta il presente atto organizzativo disciplinante le modalità operative e le misure organizzative con l'individuazione dei soggetti incaricati della verifica del rispetto delle prescrizioni normative, dell'accertamento e della contestazione di eventuali violazioni degli obblighi di legge. Preliminarmente, si precisa che non sono soggetti all'obbligo di esibire il Green pass per accedere agli Uffici pubblici:

1. gli utenti, ovvero coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare (mentre i visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo, ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla);
2. i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, per i quali il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

Al di fuori dei soggetti di cui ai punti 1 e 2, per accedere al Comune di Lampedusa e Linosa, alla luce delle linee guida ministeriali adottate con il DPCM del 12 ottobre 2021, dovranno esibire la certificazione verde Covid-19, su richiesta, le seguenti categorie di soggetti:

- tutto il personale dipendente a qualsiasi titolo;
- tutti i soggetti che accedono alla struttura comunale per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dal Comune di Lampedusa e Linosa;
- i visitatori;
- le autorità politiche;
- i componenti della Giunta comunale;
- i componenti delle assemblee comunali (Consigli, Consulte...);
- i dipendenti delle imprese che hanno rapporti di servizio e/o lavoro con il Comune;
- i consulenti e i collaboratori;
- i prestatori di corsi di formazione;
- i corrieri che recapitano posta d'ufficio o privata.

Nelle more che la verifica del green pass venga effettuata attraverso l'integrazione dei sistemi informatici utilizzati per la rilevazione automatica delle presenze, i funzionari apicali ovvero i loro delegati sono tenuto ad utilizzare l' app VerificaC19 resa disponibile gratuitamente dal Governo e reperibile in tutti gli app store pubblici.

Resta confermato che:

- a) la verifica nei confronti del personale dipendente dell'Ente (compreso anche il personale cd a scavalco e somministrato) attiene al Responsabile del Settore titolare di P.O. presso cui il medesimo personale svolge la propria attività lavorativa;
- b) la verifica nei confronti del personale dipendente di soggetti privati incaricati dello svolgimento di servizi continuativi presso l'amministrazione pubblica (servizio di pulizia, verifica estintori, supporto informatico, servizio di manutenzione, servizio di volontariato, ...) spetta al funzionario apicale che ha sottoscritto il relativo contratto di servizio;
- c) la verifica nei confronti del personale dipendente di soggetti privati incaricati dello svolgimento di servizi non continuativi presso l'amministrazione pubblica [(corrieri, personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine)], di quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, dei consulenti e dei collaboratori dovrà avvenire, necessariamente all'ingresso;

d) la verifica nei confronti dei componenti degli organi politici potrà essere svolta dagli stessi soggetti di cui al punto b) in tutte le circostanze in cui gli accessi avvengano nelle ore antimeridiane; per quanto attiene alle riunioni di Giunta Municipale la verifica sarà svolta dal personale assegnato all'Ufficio di Staff del Sindaco, mentre per quanto attiene alle riunioni del consiglio comunale il Responsabile del Settore I potrà delegare il personale di volta in volta presente alle sedute a supporto.

Il personale preposto al controllo vietterà a ciascuno dei soggetti sopra indicati privi di valido green pass o che si rifiuti di esibirlo l'accesso alla struttura invitandolo ad allontanarsi, e comunicherà, con immediatezza al dirigente di competenza il nominativo del soggetto al quale non è stato consentito l'accesso. Nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all'ingresso e si accerti, successivamente, che l'ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid-19, il soggetto dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell'articolo 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021, e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.

La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.

Laddove l'accertamento del possesso della certificazione verde non avvenga all'atto dell'accesso al luogo di lavoro, ciascun incaricato dovrà procedere, con cadenza giornaliera, a verificare il possesso del green pass del proprio personale (ad esempio attraverso l'app VerificaC19) in misura percentuale non inferiore al 20 per cento di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo, se a campione, sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

In osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dagli articoli 9-ter ai commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e ss., e 9-septies, commi 6 e ss.

Nel caso in cui in sede di verifica all'accesso venga accertata la mancanza del green pass da parte di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di volontariato anche sulla base di contratti esterni), fermo restando l'allontanamento immediato, dovrà essere data tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove esistente) per gli adempimenti di competenza.

Analoga procedura dovrà essere seguita anche nei casi in cui la verifica della mancanza del green pass riguardi personale a scavalco o in somministrazione. In tali casi sebbene il personale a scavalco/somministrato svolga la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore, l'assenza dovuta al mancato possesso o alla mancata esibizione del green pass dovrà comunque essere segnalata immediatamente all'ente di provenienza, piuttosto che all'Agenzia di somministrazione.

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza - non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il Medico competente - ove autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.

In tutti i casi di mancato accesso al luogo di lavoro dovuto all'accliamiento del mancato possesso da parte del lavoratore della certificazione verde Covid-19 o alla mancata esibizione della stessa, il soggetto preposto al controllo è tenuto a comunicare con immediatezza, all'ufficio personale il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso; ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata e comporta la sospensione dal servizio e dalla retribuzione. al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

In tutti i casi di accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde covid-19, il responsabile di Settore verificatore - o il personale da questo delegato - che ha proceduto

all'accertamento, dopo aver intimato al lavoratore sprovvisto di certificazione valida di lasciare immediatamente il posto di lavoro, comunica all'ufficio del personale l'assenza ingiustificata. Nel contempo, ferme rimanendo le conseguenze di ordine disciplinare, comunicano la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, alla Prefettura UTG competente per territorio per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.

Palermo, 13 ottobre 2021

  
Il Segretario comunale  
Dott. Alberto Alfano